

## COMMISSIONE X

TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
MARINA MERCANTILE

LX.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 GIUGNO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MATTARELLA**

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):		
Integrazioni e modificazioni alle legge 27 febbraio 1958, n. 119. (2373);		
FABRI ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. ( <i>Urgenza</i> ). (1083);		
FABRI ed altri: Situazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. ( <i>Urgenza</i> ). (1084);		
CECCHERINI ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine. (1188);		
CECCHERINI ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radio-telegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscalo. (Ambulanti e messaggeri). (1205);		
AMICONI ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretario » a norma dell'articolo 27 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. ( <i>Urgenza</i> ). (1227);		
BALDELLI e FRANZO: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. (1266);		
		CECCHERINI ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di 1 <sup>a</sup> classe (carriera direttiva); Segretario, Perito, Geometra (carriera di concetto); Ufficiale di 1 <sup>a</sup> classe (carriera esecutiva) e agente di 2 <sup>a</sup> classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni. (1427);
		ARMATO: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (1824);
		ARMATO ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva e ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948. (1825). . . . . 730
		PRESIDENTE . . . . . 730, 732, 733, 734, 735 737, 739, 741, 742, 743, 744, 745
		CANESTRARI . . . . . 731
		COLASANTO . . . . . 731, 742
		FRANCAVILLA . . . . . 731, 732, 735, 736
		GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . 731, 732, 734 735, 737, 739, 741, 743, 744
		FABRI . . . . . 733, 741, 742, 743, 744
		ARMATO . . . . . 734, 735, 736, 743, 744
		SAMMARTINO, <i>Relatore</i> . . . . . 735, 739, 741, 742 743, 744
		BOGONI . . . . . 745
		<b>La seduta comincia alle 10,15.</b>
		SAMMARTINO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. ( <i>È approvato</i> ).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazioni e modificazione alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 (2373); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1083); Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1084); Ceccherini ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine (1188); Ceccherini ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscavo (Ambulanti e messaggeri) (1205); Amiconi ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di «segretari» a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (1227); Baldelli e Franzo: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958 n. 119 (1266); Ceccherini ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); Segretario, Perito, Geometra (carriera di concetto); Ufficiali di prima classe (carriera esecutiva) e agenti di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni (1427); Armato: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1824) Armato ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 (1825).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 » e delle proposte di

legge d'iniziativa dei deputati: Fabbri ed altri: « Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »; Fabbri ed altri: « Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »; Ceccherini ed altri: « Provvedimenti a favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine »; Ceccherini ed altri: « Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radio-telegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscavo (ambulanti e messaggeri) »; Amiconi ed altri: « Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretario » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 »; Baldelli e Franzo: « Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 »; Ceccherini ed altri: « Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto); ufficiale di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni »; Armato: « Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni »; Armato ed altri: « Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva e ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo fra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 ».

Ieri è stata tenuta una riunione del Comitato ristretto che ha preso in esame numerosi emendamenti il cui esame era stato sospeso, per essere sottoposti preventivamente al parere della I Commissione. Se non vi sono obiezioni, ritengo che anche i suddetti emendamenti potrebbero essere votati in linea di massima dalla Commissione e, solo nell'eventualità che fossero approvati, verranno inviati alla I Commissione (Affari costituzionali) o alla V Commissione (Bilancio) per il relativo parere.

*(Così rimane stabilito).*

Possiamo quindi cominciare ad esaminare l'articolo 13-bis, perché tutti i precedenti articoli fino al 13 sono già stati approvati.

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 GIUGNO 1961

Il Governo infatti ha proposto il seguente articolo 13-bis:

## ART. 13-bis.

(Assegno per il personale combattente della carriera ausiliaria).

Al personale combattente dei ruoli organici della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio, degli agenti tecnici delle telecomunicazioni e degli agenti tecnici dei trasporti, al quale non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 207 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, è attribuito un assegno personale pensionabile nella misura e alle condizioni previste dall'articolo 3 del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive modificazioni.

C'è un altro testo proposto dagli onorevoli Fabbri e Francavilla del seguente tenore:

## ART. 13-bis.

Al personale combattente dei ruoli organici della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, è concesso un aumento di due anni di anzianità nella qualifica rivestita o acquisita in prima applicazione della presente legge.

Allo stesso personale è attribuito altresì un assegno personale pensionabile nella misura e alle condizioni previste dall'articolo 3 del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive modificazioni.

L'onorevole Armato ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

## ART. 13-bis.

Al predetto personale è riconosciuta un'anzianità convenzionale di anni 2, valida a tutti gli effetti giuridici ed economici.

I predetti benefici non sono cumulabili con i benefici eventualmente goduti come riconoscimento della qualifica di combattente.

Gli interessati, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono optare per il trattamento più favorevole.

Mentre il testo del Governo attribuisce ai combattenti soltanto un assegno personale pensionabile, l'emendamento Fabbri-Francavilla attribuisce due benefici: l'aumento di due anni di anzianità nella qualifica rivestita e l'assegno pensionabile; l'emendamento Armato, poi attribuisce soltanto una anzianità di due anni e la dichiara non cumulabile con altri benefici.

CANESTRARI. Dopo le parole: « personale combattente » occorre aggiungere: « e personale assimilato ».

COLASANTO. Io direi: « Al personale ex combattente e assimilato ».

FRANCAVILLA. Eravamo restati d'accordo che il rappresentante del Governo avrebbe fatto sapere qualche cosa a proposito di questo articolo.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il testo dell'articolo 13-bis proposto dal Governo rappresenta la massima concessione che si ritiene di poter fare. Per tutto il personale statale c'è una legge che regola i benefici per gli ex combattenti. Per i ferrovieri fu fatta già nell'altro dopoguerra una legge speciale. Con questa norma si viene ad estendere al personale delle poste una parte dei benefici di cui godono i ferrovieri limitatamente ad un assegno *ad personam* pensionabile.

L'onorevole Armato vuole invece attribuire una anzianità di due anni nella carriera e l'onorevole Fabbri vorrebbe aggiungere un assegno *ad personam* oltre ad una anzianità di due anni.

Faccio presente che è un problema che riguarda tutto il personale statale. Se al personale delle poste, che già fruisce degli stessi benefici accordati a tutti i dipendenti statali se ne accordassero nuovi, questi naturalmente sarebbero rivendicati anche dall'altro personale statale.

Quindi ritengo che la formulazione del Governo sia la migliore e che essa risolva in maniera equa il problema.

Pertanto sono contrario agli emendamenti Armato e Fabbri.

FRANCAVILLA. Faccio presente che era stato da me e da altri presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 27-septies del seguente tenore:

(Disposizioni particolari per il personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio di ruolo e non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939 o con qualifica di ex ausiliario o ex combattente)

« Al personale dei ruoli della carriera ausiliaria, in servizio di ruolo e non di ruolo almeno dal 23 marzo 1939 oppure ex ausiliario, che raggiunga o abbia raggiunto la qualifica di agente di I classe viene conferita la promozione in soprannumero alla qualifica superiore. La decorrenza di detta promozione ha effetto giuridico dal 5 giugno 1951.

Al personale che si trovi nelle suddette condizioni già nella qualifica di agente superiore viene riconosciuta una anzianità convenzionale di otto anni nella stessa qualifica oltre quella già maturata all'atto della pubblicazione della presente legge.

Al personale di ruolo della carriera ausiliaria, con qualifica di combattente, reduce ed assimilate, viene conferita la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale di cui al precedente comma già nella qualifica di agente superiore viene riconosciuta una maggiore anzianità di otto anni nella qualifica di appartenenza ».

Su di esso intendiamo discutere, anche perché si tratta di un problema molto sentito dalla categoria e per esso vi è stato uno sciopero dei postelegrafonici. Vorrei quindi che si votasse sull'articolo 27-septies.

**PRESIDENTE.** Allora ritirate l'emendamento 13-bis ?

**FRANCAVILLA.** Noi avevamo presentato questo emendamento perché intendevamo che si discutesse. Durante l'esame di questo disegno di legge abbiamo fatto tutti gli sforzi per giungere ad una sollecita approvazione, ma ciò non è avvenuto non per colpa nostra. Da sette mesi a questa parte ci siamo trovati di fronte a differimenti per la questione dei pareri della I e della V Commissione, quantunque da parte nostra si fosse cercato di agevolare il compito della nostra Commissione, ritirando gran parte degli emendamenti che avevamo presentato. In realtà ci siamo trovati di fronte a una presa di posizione non chiara da parte del Governo.

Esso ha fatto agire la prima Commissione su alcune questioni, la V su altre, in modo che alcune disposizioni già discusse ed uscite dalla porta, sono in definitiva rientrate dalla finestra.

In realtà ci siamo trovati, nel corso di tutta la discussione di questa legge, di fronte ad una posizione governativa che ha significato in pratica il rinvio della soluzione di alcune questioni. Vi è stato uno sciopero, una pressione da parte dei postelegrafonici: invano. Lo scoglio sarà superato soltanto quando le cose si saranno poste nelle condizioni migliori per fare accettare da una parte dei membri della Commissione quelle che sono le ultime decisioni del Governo.

Abbiamo presentato questo emendamento che pone in pratica gli ex combattenti della III categoria alla stessa stregua degli altri ex

combattenti della seconda e della prima categoria. Questo era ed è lo spirito del nostro emendamento. Vi è un criterio di giustizia perché pensiamo che non possano esservi nella nazione italiana due tipi di combattenti: quelli della III categoria e quelli della I e II. Tutti debbono avere un trattamento uguale nell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Animati però ancora da quello spirito, che ci portava e ci porta a risolvere le questioni in termini accettabili, volevamo che questo disegno di legge fosse approvato al più presto, e per questo abbiamo presentato in subordine, come ultima posizione nostra, quell'emendamento che ieri è stato reso noto. Poiché da parte del Governo non si è fatto alcun passo per venire incontro a queste nostre richieste; poiché da parte del Governo si offre un assegno che è valutato a 750 lire a semestre (assegno ridicolo come misura); e poiché non vi è nessuna dimostrazione di buona volontà a venire incontro alle giuste richieste degli interessati, noi insistiamo formalmente su questo nostro primo emendamento aggiuntivo dell'articolo 27-septies.

**GASPARI, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.** Debbo, mio malgrado, fare ancora delle precisazioni in merito a quanto è stato detto dall'onorevole Francavilla. Debbo precisare cioè che il Governo non ha richiesto nessun rinvio, non ha fatto alcuna azione ritardatrice in merito ai lavori di questa Commissione.

Il Governo si è trovato di fronte ad una massa ingentissima di emendamenti, dei quali ha finito — nel corso della discussione — con l'accoglierne molti. Basta in proposito un solo dato: con gli emendamenti finora accolti dal Governo questa legge è scoperta, quanto al reperimento dei fondi finanziari, di 1 miliardo e 200 milioni.

Debbo anche smentire una favoletta che si fa circolare non solo nella nostra Commissione, ma anche fuori: cioè che il Governo abbia presentato degli emendamenti. Il Governo non ne ha presentati, ma ha accolto una serie di emendamenti parlamentari ed ha dovuto adattare il testo degli emendamenti parlamentari al testo fondamentale della legge. I cosiddetti emendamenti del Governo non sono quindi che la risultante di parecchie decine di emendamenti parlamentari che il Governo ha dovuto accettare ed ha adattato al testo base della legge. Questo sia ben chiaro a tutti gli onorevoli colleghi, ed in primo luogo al collega onorevole Francavilla che in materia è espertissimo.

Il fatto che il Governo non possa accogliere tutte le richieste è un'altra cosa. Ognuno può presentare le richieste che crede, discuterle, accoglierle o meno; ma il Governo non può fare delle concessioni che esulino dal quadro della legislazione che concerne il pubblico impiego.

Per quanto riguarda gli ex combattenti, ripeto che i postelegrafonici hanno usufruito delle provvidenze generali accordate a tutti gli statali, mentre per i dipendenti delle ferrovie dello Stato fin dall'altro dopoguerra vi era una legislazione speciale. Ad ogni modo l'articolo 13-bis realizza un passo in avanti a favore degli impiegati postelegrafonici.

Come ha detto ieri l'onorevole Armato, oggi confermo io stesso che l'assegno netto di cui beneficieranno i postelegrafonici si aggira sulle 3-4000 lire, che per la carriera ausiliaria rappresenta un piccolo, non discutibile vantaggio.

Aggiungo inoltre che, essendo la loro carriera legata alle norme del regio decreto 19 agosto 1927 n. 1711 e successive modificazioni, essi beneficieranno inoltre di tutti gli ulteriori vantaggi che deriveranno dall'applicazione di detto disegno di legge. Per quanto riguarda i due anni di anzianità ci rendiamo conto che la loro accettazione significherebbe lo sconvolgimento della carriera.

PRESIDENTE. Prima di metterlo in votazione rileggo l'emendamento Francavilla aggiuntivo dell'articolo 27-septies.

ART. 27-septies.

*(Disposizioni particolari per il personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio di ruolo e non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939 o con qualifica di ex ausiliario o ex combattente)*

« Al personale dei ruoli della carriera ausiliaria, in servizio di ruolo e non di ruolo almeno dal 23 marzo 1939 oppure ex ausiliario, che raggiunga o abbia raggiunto la qualifica di agente di I classe viene conferita la promozione in soprannumero alla qualifica superiore. La decorrenza di detta promozione ha effetto giuridico dal 5 giugno 1951.

Al personale che si trovi nelle suddette condizioni già nella qualifica di agente superiore viene riconosciuta una anzianità convenzionale di otto anni nella stessa qualifica oltre quella già maturata all'atto della pubblicazione della presente legge.

Al personale di ruolo della carriera ausiliaria, con qualifica di combattente, reduce

ed assimilato, viene conferita la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale di cui al precedente comma già nella qualifica di agente superiore viene riconosciuta una maggiore anzianità di otto anni nella qualifica di appartenenza.

Ricordo che il Governo e il Relatore si sono dichiarati contrari all'emendamento.

Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

FABBRI. Dopo la non approvazione dell'emendamento Francavilla-Fabbri aggiuntivo dell'articolo 27-septies penso dovremmo dire tuttavia qualcosa, anche perché il Governo si renda conto della situazione in cui ci troviamo. Mi pare che le organizzazioni sindacali, soprattutto la nostra, abbiano fatto il possibile per vedere di trovare un accordo, sia in sede di Riforma sia in sede di Governo; per lo meno questo era il punto di vista espresso da tutti ed accettato dallo stesso Governo: quello che era stato dato al personale ferroviario, poteva essere dato al personale postelegrafonico.

Non voglio ora ripetere qui quel che ho già detto ieri davanti al Comitato ristretto però ritengo che oggi, in questa sede, dobbiamo assumerci tutte le nostre responsabilità. Anche perché, onorevole Armato, non date alcun reale beneficio alle categorie interessate!

Quindi mi permetterò di illustrare ancora una volta il nostro emendamento - articolo 13-bis - convinto come sono che con un po' di buona volontà potremo approvarlo.

Al personale delle ferrovie dello Stato erano stati concessi, com'è noto, in base ad alcune leggi, certi benefici. Il primo rappresentato da un aumento di due anni di anzianità; poi un assegno semestrale; terzo beneficio, sviluppo del concorso interno riservato al personale di terza categoria.

Quindi, come si vede, ci troviamo di fronte ad una legislazione, decreti e leggi, che concedono al personale delle ferrovie questi tre benefici. Ora, noi, con l'articolo 13-bis, non chiediamo niente di più. Perché voglio sottolineare questo aspetto? Perché questo era l'accordo intervenuto nelle trattative tra organizzazioni sindacali e Governo. E cioè, il Governo promise che quanto era stato dato al personale delle ferrovie sarebbe stato concesso anche al personale delle poste.

Oggi ci troviamo di fronte ad una situazione diversa, in cui il Governo ha avanzato un altro emendamento il quale è peggiorativo. Vale a dire, con esso si concede soltanto un assegno che, a mio avviso, sembra veramente suonare un'offesa nei riguardi della categoria degli ex combattenti della carriera ausiliaria e pertanto, come tale, assolutamente inaccettabile.

Quindi noi dichiariamo che non solo voteremo contro questo emendamento, ma che non potremo nemmeno votare in senso favorevole per quello dell'onorevole Armato. Il quale ultimo paragrafo, mi auguro, sia soltanto sfuggito in un momento di fretta dalla penna dell'onorevole collega. Perché, quando in esso si dice che i « benefici non sono cumulabili con quelli goduti nella qualifica di combattente », in sostanza ciò significa che con questo emendamento verremmo a dare di meno di quanto non darebbe il Governo, e che noi non accettiamo, con un assegno di quel genere !

Credo che l'onorevole Armato si renda conto che effettivamente con questo suo emendamento non si darebbe nulla perché, come diceva l'onorevole Sottosegretario di Stato, in tutte le Amministrazioni, compresa quindi quella delle poste, è già stato concesso a questa categoria un beneficio, il quale è minimo peraltro, e quindi non è certo quel che noi chiediamo.

Concludendo voglio ribadire questo: il Governo aveva detto che quanto meno sarebbe stato dato ciò che è stato dato ai ferrovieri. Io ho voluto approfondire un po' questi benefici e debbo dire che con il nuovo emendamento presentato qui dal Governo verrebbe peggiorato quanto è già stato approvato nell'altra legislatura.

Pertanto io, con il collega onorevole Francavilla, propongo che su questo nostro emendamento si raggiunga quanto meno una certa unità. Per lo meno ci si renda conto oggi che con questo nostro emendamento si ripara una ingiustizia alla categoria interessata. Pregherei veramente i colleghi di accedere a questa nostra richiesta. E, ripeto ancora, quanto detto ieri in sede di comitato ristretto: noi non ne facciamo una questione di prestigio. Vediamo però di trovarci tutti d'accordo nell'approvare per lo meno quanto è stato dato ai ferrovieri.

PRESIDENTE. Potremmo allora procedere in questo modo: votare l'emendamento Fabbri-Francavilla per divisione, dato che il primo comma è pressoché uguale nella sostanza, per quanto diverso nella forma, al

primo comma dell'emendamento Armato. Chiedo tuttavia se ai fini della formulazione ci sono osservazioni.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Faccio osservare che, qualora venisse approvato, l'emendamento dovrebbe poi essere trasmesso alla I Commissione ed anche alla V Commissione per il relativo parere.

PRESIDENTE. D'accordo. Comunque, dicevo, il primo comma dell'emendamento Fabbri e dell'emendamento Armato non sono perfettamente eguali, perché l'emendamento Fabbri non si riferisce soltanto all'anzianità attuale, ma a quella che verrebbe acquisita in applicazione della presente legge !

ARMATO. Noi ci troviamo dinanzi ad una rivendicazione che pochi mesi addietro ha costituito oggetto di discussione nella sede più appropriata. In quell'occasione, ricordo, si convenne, per unanimi dichiarazioni dei sindacati, sul principio della non cumulabilità dei benefici eventualmente goduti dal personale postelegrafonico in analogia con tutto il rimanente personale statale. Da parte governativa, se ricordo bene, di contro a questa rinuncia da parte sindacale, venne invece accolto il principio di estendere al personale postelegrafonico i benefici goduti dal personale ferroviario.

La verità è che un'estensione dei benefici goduti dai ferrovieri ai postelegrafonici su un piano di automatismo non è facile, perché esiste una configurazione giuridica ed economica di quest'ultima categoria molto differente da quella del personale dell'Amministrazione ferroviaria. Il personale delle ferrovie dello Stato ha fruito di tre benefici. Il primo, di carattere giuridico, attraverso la possibilità di poter partecipare al concorso per la qualifica superiore; il secondo, un riconoscimento pari a 750 lire per ogni sei mesi di permanenza in zona di operazioni; il terzo, una anzianità di due anni, valevole ai fini della pensione, scatti biennali e carriera.

Io, con il mio emendamento, ho cercato soltanto di arrivare ad una formulazione che, rispettando quanto detto dalle organizzazioni sindacali, circa il principio della non cumulabilità dei benefici, eventualmente goduti, potesse rendere più favorevole una posizione di accettazione da parte del Governo.

È chiaro che, presentando questo emendamento al primo comma, intendo riconoscere alla categoria un beneficio di due anni di anzianità, valido a tutti gli effetti giuridici ed economici. Probabilmente la dizione non è perfetta, perché quando ho presentato l'emen-

damento esso era aggiuntivo al testo governativo, tanto è vero che il mio articolato parla di « predetto personale ». Mi auguro che il Governo voglia aderire.

Anche io ho il dubbio che con questo emendamento si risolva piuttosto un problema di carattere psicologico che di carattere finanziario e mi sorprende la dichiarazione fatta dal rappresentante del Governo sulla non cumulabilità, perché con l'articolo 207 del testo unico del 1957 questo riconoscimento viene già dato al personale, sia pure con un meccanismo diverso.

In comitato ristretto ieri l'onorevole Sottosegretario ha dichiarato che la media dei benefici che verrebbero dati attraverso il congegno delle 750 lire arriverebbe alla cifra globale di circa 3.000 lire. Non vedo quindi quale maggior onere ci sia.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Prego la Commissione di esaminare globalmente il problema. Con alcuni emendamenti che esamineremo in seguito, saranno attribuiti al personale delle poste notevoli vantaggi di carriera. Infatti in forza degli emendamenti relativi ai cosiddetti quaranta-quarantottisti si verrebbe a differenziare tutto il personale della carriera ausiliaria delle poste in relazione all'anzianità minima maturata per le promozioni. Quindi questo personale beneficerebbe di una ricostruzione dell'intero ruolo a nettissimo vantaggio dei più anziani. C'è da aggiungere che questa legge prevede la proroga dell'articolo 96, il quale riduce della metà l'anzianità necessaria per essere scrutinati al grado superiore. Aggiungendo un altro beneficio di due anni si viene come minimo a garantire a tutti gli ex combattenti una promozione rivoluzionando completamente i ruoli e mettendo quattromila persone avanti a circa 35 o 40 mila ausiliari, che si vedranno da un giorno all'altro precluso ogni sviluppo di carriera.

Siamo a diciassette anni dalla fine della guerra; c'è l'aspettativa di chi si trova in carriera di non vedersi scavalcato per effetto di una legge. Quindi bisogna tener conto di considerazioni di ordine umano, morale e giuridico, senza peraltro negare alla benemerita categoria degli ex combattenti benefici di altro genere e cioè di natura economica, quali sono quelli proposti dal Governo. Ho voluto precisare tali concetti per evitare una sintesi di qualsiasi genere.

In questa situazione io non posso non far rilevare la gravità della norma, che dovrebbe essere approvata. Infatti la soluzione che è

stata proposta dal Governo è una soluzione che favorisce gli ex combattenti e non danneggia quelli che non sono ex combattenti, evitando di creare una categoria di persone risentite, danneggiate da una norma di legge e quindi in condizioni psicologiche particolari.

Aggiungo che tutto il personale ausiliario anziano viene a beneficiare della norma per i quarantottisti, il che lo pone in una condizione di particolare vantaggio; e siccome i quattromila ex combattenti sono soprattutto costoro, il vantaggio lo hanno con una retrodatazione della loro promozione.

L'onorevole Armato presenta un emendamento anche per i già promossi, e il Governo non farà opposizione a questa norma. Però, aggiungendo benefici a benefici, veniamo a creare una situazione che sconvolgerà una carriera assai numerosa, come quella degli ausiliari, e verrà preclusa alla stragrande maggioranza la possibilità di accesso alla qualifica superiore. Anche voi, insieme col Governo, avete l'interesse che non si creino queste situazioni nell'ambito delle carriere, dove è molto sentita la differenza tra un grado e l'altro.

SAMMARTINO, *Relatore*. Io sono favorevole all'emendamento del Governo. Ad esso però aggiungerei il secondo comma dell'emendamento Armato relativo alla non cumulabilità.

ARMATO. La non cumulabilità nel testo del Governo è già riconosciuta con l'applicazione dell'articolo 27 del testo unico del 1957.

FRANCAVILLA. Poiché praticamente il nostro articolo 13-bis riproduce quello che vuol dire il collega Armato col suo articolo 13-bis, credo che si potrebbero votare cumulativamente il primo comma dell'uno e dell'altro emendamento, per poi votare separatamente gli altri commi.

PRESIDENTE. Porrò in votazione prima il primo comma dell'emendamento Fabbri-Francavilla che assorbe il primo comma dell'emendamento Armato. Ciò significa che se verrà approvato non vi sarà più ragione di mettere in votazione il primo comma dell'emendamento Armato, mentre costituirà preclusione alla messa in votazione del primo comma dello stesso emendamento in caso sia respinto. Do lettura del primo comma dell'emendamento Fabbri-Francavilla:

« Al personale ex combattente ed assimilato dei ruoli organici della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni è concesso un aumento di due

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 GIUGNO 1961

anni di anzianità nella qualifica rivestita o acquisita in prima applicazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dello stesso emendamento:

« Allo stesso personale è attribuito altresì un assegno personale pensionabile nella misura e alle condizioni previste dall'articolo 3 del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711 e successive modificazioni ».

Esso non è accettato né dal Governo né dal Relatore.

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo e il terzo comma dell'emendamento Armato che, se approvati, andranno a formare il seguito dell'articolo 13-bis. Si tratta delle norme sulla non cumulabilità, che il Governo e il Relatore accettano.

(Sono approvati).

L'articolo 13-bis, che pongo in votazione nel suo complesso, subordinatamente al parere della I e della V Commissione, rimane pertanto così formulato:

« Al personale ex combattente ed assimilato dei ruoli organici della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni è concesso un aumento di due anni di anzianità nella qualifica rivestita od acquisita in prima applicazione della presente legge.

I predetti benefici non sono cumulabili con i benefici eventualmente goduti come riconoscimento della qualifica di combattente.

Gli interessati, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono optare per il trattamento più favorevole ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso, con la riserva fatta sopra.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20-quater presentato dal Governo. Ne do lettura:

« Con decreto del Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, saranno stabilite le norme per il funzionamento delle commissioni consultive previste dall'articolo 20

e saranno determinate la procedura e i criteri di massima cui esse dovranno attenersi nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Con lo stesso decreto sarà regolato il procedimento elettorale per l'elezione dei rappresentanti del personale contemplati al n. 3 del secondo comma e al n. 6 del quarto comma dell'articolo 20.

Esse prevederanno modalità idonee a consentire l'elezione di rappresentanti elettivi dei vari gruppi del personale, in maniera che alle sedute delle commissioni stesse partecipino di volta in volta nel numero previsto dall'articolo 20 soltanto rappresentanti elettivi appartenenti alla categoria medesima della quale fanno parte gli impiegati di cui si prendono in esame le pratiche.

Per quanto concerne la Commissione consultiva centrale, i rappresentanti del personale che intervengono alle singole sedute non devono inoltre avere qualifica inferiore a quella degli impiegati la cui posizione viene presa in esame ».

Su questo articolo 20-quater c'è il seguente emendamento aggiuntivo degli onorevoli Armato e Canestrari:

« Per l'elezione dei rappresentanti del personale nelle commissioni consultive provinciali e centrali possono presentare le liste dei candidati solo le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria dei lavoratori postelegrafonici ».

Osservo, al riguardo, che bisognerebbe forse dire, dopo le parole... « provinciali e centrali »...: « di cui ai commi precedenti ». E poi, forse, anziché: « ...le liste... », io direi: « ...liste di... ».

Vi è poi un emendamento dell'onorevole Armato, soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 20-quater

ARMATO. Chiedo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 20-quater in quanto stabilisce criteri che sono differenti da quelli previsti nel primo comma, creando al riguardo una disparità quando si tratta della derivazione dalle commissioni interne!

FRANCAVILLA. Un'osservazione! Questo articolo 20-quater ci presenta difficoltà anche di carattere tecnico. Anzitutto l'articolo 20-quater, mentre stiamo discutendo il disegno di legge da ben sette mesi, attribuisce una delega al Governo per stabilire le norme per il funzionamento delle commissioni consultive.

È veramente strano che ci si trovi oggi dinanzi ad una richiesta di delega di questo

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 GIUGNO 1961

genere, perché in questo modo si affida al Ministro la determinazione della procedura per quanto riguarda il funzionamento elettorale!

In secondo luogo, si viene a snaturare il principio stesso della rappresentanza. Vale a dire, non si ha più qui la elezione fatta in considerazione della persona, dell'uomo che viene eletto, ma addirittura si ha riguardo alla qualifica! Cioè, di volta in volta questo rappresentante può essere Tizio, Caio o Sempronio, a seconda che si tratti di provvedere per questa o per quella o per quell'altra qualifica! Il che mi sembra una norma che veramente esula da quelli che sono i principi stessi del nostro diritto elettorale.

Per questo ci dichiariamo contrari all'articolo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione i primi tre commi dell'articolo 20-*quater*:

« Con decreto del Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, saranno stabilite le norme per il funzionamento delle Commissioni consultive previste dall'articolo 20 e saranno determinate la procedura ed i criteri di massima cui esse dovranno attenersi nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Con lo stesso decreto sarà regolato il procedimento elettorale per l'elezione dei rappresentanti del personale contemplati al n. 3 del secondo comma e al n. 6 del quarto comma dell'articolo 20.

Esse prevederanno modalità idonee a consentire l'elezione di rappresentanti elettivi dei vari gruppi del personale, in maniera che alle sedute delle Commissioni stesse partecipino di volta in volta, nel numero previsto dall'articolo 20, soltanto rappresentanti elettivi appartenenti alla carriera medesima, di cui fanno parte gli impiegati, di cui si prendono in esame le pratiche ».

(Sono approvati).

**GASPARI, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.** Il Governo è favorevole al mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo 20-*quater*.

L'articolo 20-*quater* ha una disciplina diversa per le commissioni provinciali e per quella centrale. Per quelle provinciali si è fatto il riferimento alle carriere secondo la osservazione della I Commissione, perché per gli organi locali si potrebbe avere difficoltà a trovare la rappresentanza con impiegati di un certo grado per tutti i casi. Invece questo non avviene per gli organi centrali.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 20-*quater*:

« Per quanto concerne la Commissione consultiva, i rappresentanti del personale che intervengono alle singole sedute non debbono inoltre avere qualifica inferiore a quella degli impiegati, la cui posizione viene presa in esame ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Armato, sul quale relatore e Governo sono favorevoli:

« Per le elezioni dei rappresentanti del personale nelle commissioni consultive provinciali e centrali possono presentare le liste dei candidati solo le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria dei lavoratori postelettronicisti ».

(È approvato).

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 20-*quater* che è formato dal testo proposto dal Governo, ad eccezione del comma quarto che non è stato approvato, e dall'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Armato, che diventa comma quarto:

« Con decreto del Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, saranno stabilite le norme per il funzionamento delle Commissioni consultive previste dall'articolo 20 e saranno determinate la procedura ed i criteri di massima cui esse dovranno attenersi nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Con lo stesso decreto sarà regolato il procedimento elettorale per l'elezione dei rappresentanti del personale contemplati al n. 3 del secondo comma e al n. 6 del quarto comma dell'articolo 20.

Esse prevederanno modalità idonee a consentire l'elezione di rappresentanti elettivi dei vari gruppi del personale, in maniera che alle sedute delle Commissioni stesse partecipino di volta in volta, nel numero previsto dall'articolo 20, soltanto rappresentanti elettivi appartenenti alla carriera medesima, della quale fanno parte gli impiegati, di cui si prendono in esame le pratiche ».

Per le elezioni dei rappresentanti del personale nelle Commissioni consultive provinciali e centrali di cui ai commi precedenti possono presentare liste dei candidati solo le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria dei lavoratori postelettronicisti ».

(È approvato).

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 GIUGNO 1961

Naturalmente anche l'approvazione di questo articolo è subordinata al parere della I e della V Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 24-ter presentato dal Governo:

*(Concorsi integrativi per esame speciale per la promozione a segretario).*

« Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono banditi, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla parte quinta, titolo II, capo I del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, due concorsi per esame speciale per la promozione alla qualifica di segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile, integrativi degli identici concorsi banditi rispettivamente il 30 giugno 1958 e il 31 dicembre 1958.

Detti concorsi si ritengono espletati alle date sopraindicate.

Al concorso per esame speciale, integrativo di quello bandito il 30 giugno 1958, sono ammessi a partecipare:

1°) gli impiegati del ruolo organico sopra indicato che, alla data anzidetta, rivestano la qualifica di segretario aggiunto o di vice segretario ed avevano maturato l'anzianità di servizio prevista dalle soprarichiamate disposizioni;

2°) i segretari dello stesso ruolo che abbiano ottenuto la promozione a tale qualifica mediante scrutini, tenuti, ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, successivamente all'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e che, al 30 giugno 1958, avevano maturato l'anzianità di servizio prevista dalle sopracitate disposizioni.

Al concorso per esame speciale, integrativo di quello indetto il 31 dicembre 1958, sono ammessi a partecipare gli impiegati che, alla stessa data, rivestivano le qualifiche e si trovavano nelle condizioni indicate nei punti 1°) e 2°) del precedente comma.

Agli idonei dei concorsi sono conferiti i posti che risultavano disponibili, nella qualifica di segretario, rispettivamente al 30 giugno 1958 e al 31 dicembre 1958, detratti quelli relativi alle promozioni alla qualifica anzidetta già conferita, mediante concorsi o scrutini, con decorrenza, ai fini economici, dalle date sopraindicate.

I vincitori dei concorsi integrativi di quelli indetti il 30 giugno 1958 ed il 31 dicembre 1958

sono collocati in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria, dopo i vincitori dei rispettivi concorsi banditi alle date anzidette ».

Vi è un emendamento presentato dagli onorevoli Amadei, Fabbri e Francavilla aggiuntivo, anch'esso, del nuovo articolo 24-ter:

*(Concorsi integrativi per esame speciale per la promozione a segretario).*

« Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge sono banditi, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla parte quinta, Titolo II, Capitolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, due concorsi per esame speciale per la promozione alla qualifica di segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile, integrativi degli identici concorsi banditi rispettivamente il 30 giugno 1958 ed il 31 dicembre 1958.

Detti concorsi si ritengono espletati alle date sopraindicate.

Al concorso per esame speciale, integrativo di quello bandito il 30 giugno 1958, sono ammessi a partecipare:

1°) gli impiegati del ruolo organico sopra indicato che, alla data anzidetta, rivestivano la qualifica di segretario aggiunto o di vicesegretario ed avevano maturato l'anzianità di servizio prevista dalle soprarichiamate disposizioni;

2°) i segretari dello stesso ruolo che abbiano ottenuto la promozione a tale qualifica mediante scrutini, tenuti ai sensi dell'articolo 175 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, successivamente all'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e che, al 30 giugno 1958, avevano maturato l'anzianità di servizio prevista dalle sopracitate disposizioni.

Al concorso per esame speciale, integrativo di quello indetto il 31 dicembre 1958, sono ammessi a partecipare gli impiegati che, alla stessa data, rivestivano le qualifiche e si trovavano nelle condizioni indicate nei punti 1°) e 2°) del precedente comma.

Sono ammessi, altresì gli impiegati dello stesso ruolo, scrutinati il 4 dicembre 1958 alla qualifica di segretario aggiunto o equiparata e che in applicazione dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, alla data del 31 dicembre 1958 avevano maturato le anzianità di servizio previste dalle sopra richiamate disposizioni.

Nei soli confronti degli impiegati anzidetti le promozioni conferite alla qualifica di segretario aggiunto o equiparata, si intendono annullate.

Agli idonei dei concorsi sono conferiti i posti che risultano disponibili, nella qualifica di segretario, rispettivamente al 30 giugno 1958 ed al 31 dicembre 1958, detratti quelli relativi alle promozioni alla qualifica anzidetta già conferite, mediante concorsi o scrutini, con decorrenza, ai fini economici, dalle date sopraindicate.

I vincitori dei concorsi integrativi di quelli indetti il 30 giugno 1958 ed il 31 dicembre 1958 sono collocati in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria, dopo i vincitori dei rispettivi concorsi banditi alle date anzidette ».

Esso differisce dal testo del Governo per l'aggiunta del quinto e sesto comma e per la sostituzione delle parole: « un mese », a quelle: « due mesi » al primo comma.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo al primo comma delle parole: « entro due mesi »; con le altre: entro un mese ».

Il Governo è favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo, secondo, terzo e quarto comma del testo governativo sui quali non vi sono altri emendamenti.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il quinto e sesto comma dell'emendamento Amadei, Fabbri, ed altri, del seguente tenore:

« Sono ammessi, altresì, gli impiegati dello stesso ruolo, scrutinati il 4 dicembre 1958 alla qualifica di segretario aggiunto od equiparata e che, in applicazione dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, alla data del 31 dicembre 1958 avevano maturato le anzianità di servizio previste dalle sopra richiamate disposizioni.

Nei soli confronti degli impiegati anzidetti le promozioni conferite alla qualifica di segretario aggiunto o equiparata, si intendono annullate ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Questo emendamento mira a dare un vantaggio che appare assolutamente ingiustificato a gruppi di dipendenti della carriera di concetto dell'Amministrazione delle poste, i quali sono stati promossi alla qualifica di segretario aggiunto o equiparata fruendo della riduzione di anzianità prevista dall'articolo n. 96.

Queste promozioni sono avvenute nel mese di ottobre. Naturalmente ora gli interessati pretendono l'annullamento dello scrutinio per poter partecipare al bando di concorso per merito distinto che noi daremo con anzianità 30 giugno 1959. Così accettando questo emendamento essi verrebbero a trarre dall'articolo 96 il massimo vantaggio.

Ora, la situazione di questo personale della carriera di concetto è analoga a quella di tutto l'altro personale che ha usufruito dell'articolo 96: chi utilizzandolo bene e chi male, chi traendo massimi vantaggi e chi vantaggi minori.

Ma se riconosciamo il principio che a scrutinio effettuato, dopo che questo personale ha avuto i benefici del grado, ad un certo momento sia possibile annullare lo scrutinio e i benefici che detto personale ha chiesto di avere sulla base dell'articolo 96, per farlo partecipare ad un concorso e ricostruire per esso personale la carriera, noi verremmo a violare lo spirito col quale il Governo ha accettato — dando esecuzione ad una sentenza del Consiglio di Stato sull'applicazione dell'articolo 96 — di seguire un criterio difforme da quello che era stato ritenuto giusto dall'organo di controllo. Quindi, oltre tutto, si tratta di materia estranea a quella regolata dall'articolo 24-ter.

SAMMARTINO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento, in quanto questo personale verrebbe ammesso, in definitiva, ad un concorso per esami e non per titoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Amadei-Fabbri-Armato-Francavilla.

(È approvato).

Pongo in votazione il penultimo ed ultimo comma dell'articolo 24-ter, sui quali non vi sono osservazioni.

(Sono approvati).

L'articolo 24-ter nel suo complesso risulta pertanto così formulato:

(*Concorsi integrativi per esame speciale per la promozione a segretario*).

« Entro un mese dall'entrata in vigore delle presente legge sono banditi, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla parte V, titolo 2°, capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, due concorsi per esame speciale per la promozione alla qualifica di segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile, integrativi degli identici concorsi banditi rispettiva-

mente il 30 giugno 1958 ed il 31 dicembre 1958.

Detti concorsi si ritengono espletati alle date sopraindicate.

Al concorso per esame speciale, integrativo di quello bandito il 30 giugno 1958, sono ammessi a partecipare:

1°) gli impiegati del ruolo organico sopra indicato che, alla data anzidetta, rivestivano la qualifica di segretario aggiunto o di vice segretario ed avevano maturato l'anzianità di servizio prevista dalle sopra richiamate disposizioni;

2°) i segretari dello stesso ruolo che abbiano ottenuto la promozione a tale qualifica mediante scrutini, tenuti, ai sensi dell'articolo 175 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, successivamente all'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119 e che, al 30 giugno 1958, avevano maturato l'anzianità di servizio prevista dalle sopracitate disposizioni.

Al concorso per esame speciale, integrativo di quello indetto il 31 dicembre 1958, sono ammessi a partecipare gli impiegati che, alla stessa data, rivestivano le qualifiche e si trovavano nelle condizioni indicate nei punti 1°) e 2°) del precedente comma.

Sono ammessi, altresì gli impiegati dello stesso ruolo, scrutinati il 4 dicembre 1958 alla qualifica di segretario aggiunto o equiparata e che in applicazione dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, alla data del 31 dicembre 1958 avevano maturato le anzianità di servizio previste dalle sopra richiamate disposizioni.

Nei soli confronti degli impiegati anzidetti le promozioni conferite alla qualifica di segretario aggiunto o equiparata, si intendono annullate.

Agli idonei dei concorsi sono conferiti i posti che risultano disponibili, nella qualifica di segretario, rispettivamente al 30 giugno 1958 ed al 31 dicembre 1958, detratti quelli relativi alle promozioni alla qualifica anzidetta già conferite, mediante concorsi o scrutini, con decorrenza, ai fini economici, dalle date sopraindicate.

I vincitori dei concorsi integrativi di quelli indetti il 30 giugno 1958 ed il 31 dicembre 1958 sono collocati in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria, dopo i vincitori dei rispettivi concorsi banditi alle date anzidette ».

Lo pongo in votazione, con la riserva relativa al suo esame da parte della I Commissione e della V Commissione.

(E' approvato).

Passiamo all'articolo 24-ter/a proposto dal Governo:

*(Concorsi di merito distinto e concorsi per esame speciale per le promozioni a segretario).*

« Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono banditi, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla parte V, titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, due concorsi per merito distinto e due concorsi per esame speciale per la promozione alla qualifica di segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile, in sostituzione degli identici concorsi indetti rispettivamente il 30 giugno 1959 ed il 31 dicembre 1959, i cui bandi sono revocati.

Detti concorsi si ritengono espletati alle date sopraindicate.

Ai concorsi di merito distinto e per esame speciale, banditi in sostituzione di quelli indetti il 30 giugno 1959, sono ammessi a partecipare gli impiegati del ruolo organico sopra indicato che, alla data anzidetta, rivestivano la qualifica di segretario aggiunto o di vice-segretario ed avevano maturato l'anzianità di servizio prevista dalle disposizioni sopra richiamate.

Ai concorsi per merito distinto e per esame speciale, banditi in sostituzione di quelli indetti il 31 dicembre 1959, sono ammessi a partecipare gli impiegati che, alla stessa data, rivestivano le qualifiche o si trovavano nelle condizioni indicate al precedente comma ».

Gli onorevoli Amadei, Fabbri, Armato e Francavilla hanno anch'essi presentato un articolo 24-ter/a di identico testo.

Non essendovi osservazioni, pongo in votazione l'articolo 24-ter/a con riserva della sua approvazione da parte della I e della V Commissione permanente.

(E' approvato).

Passiamo all'articolo 24-ter/b proposto dal Governo:

*(Decorrenza delle promozioni a segretario).*

« La decorrenza giuridica delle promozioni conseguite con i concorsi di merito distinto e con i concorsi per esame speciale, indetti il 30 giugno 1958 e il 31 dicembre 1958, è rettificata nei confronti dei vincitori dei concorsi stessi, che avevano titolo all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 96 della

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 GIUGNO 1961

legge 27 febbraio 1958, n. 119, tenendo conto della riduzione a metà dell'anzianità di servizio di cui allo stesso articolo 96 della succitata legge.

Salvo quanto previsto dai precedenti commi e dall'articolo 24-ter, terzo e quarto comma, restano ferme le promozioni a segretario o qualifiche equiparate conferite mediante concorsi banditi nel 1958 e quelle conferite mediante scrutinio di merito comparativo con decorrenza economica anteriore al 1° gennaio 1959.

La decorrenza ai fini giuridici delle promozioni a segretario già conferita o da conferirsi con i concorsi previsti dagli articoli 24-ter e 24-ter/a non può, in ogni caso, essere riportata per gli aventi titolo all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, a data anteriore a quella di entrata in vigore della legge stessa ».

Gli onorevoli Amadei, Fabbri, Armato e Francavilla propongono: 1°) la soppressione della parola « giuridica » dalla dizione del primo comma; 2°) la soppressione della data « 30 giugno 1958 » sempre nel primo comma; 3°) la soppressione delle parole « ...ai fini giuridici » all'ultimo comma.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Queste proposte di soppressioni capovolgono — si può dire — tutto un sistema e sono in netto contrasto con quanto stabilito dalla I Commissione. Se si accettassero le proposte di modifica si arriverebbe a degli assurdi; quindi le modifiche stesse non possono non essere respinte.

SAMMARTINO, *Relatore*. Mi limito a ricordare che la I Commissione ebbe già ad esprimersi negativamente per tutto quanto concerne le retrodatazioni. Questi emendamenti sovvertono tutta la condizione giuridica del personale e quindi non posso che essere contrario.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Armato e Fabbri, rinunciando al loro precedente emendamento, propongono ora la soppressione dei due primi commi dell'articolo 24-ter/b, e il mantenimento del terzo comma così modificato:

« La decorrenza giuridica delle promozioni a segretario da conferirsi con i concorsi previsti dagli articoli 24-ter e 24-ter/a non può, in ogni caso, essere riportata per gli aventi titolo all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, a data anteriore a quella di entrata in vigore della legge stessa ».

Pongo in votazione il primo e secondo comma dell'articolo 24-ter/b presentato dal Governo.

(*Non sono approvati*).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 24-ter/b nel testo modificato or ora dagli onorevoli Armato e Fabbri.

(*È approvato*).

Pertanto l'articolo 24-ter/b risulta composto dal solo terzo comma dianzi letto, subordinato ovviamente al parere della I e V Commissione.

Passiamo all'articolo 24-ter/c proposto dal Governo. Ne do lettura:

(*Concorsi di merito distinto e per esame speciale per la promozione a perito o geometra*).

« I concorsi previsti dagli articoli 24-ter e 24-ter/a sono banditi anche per la promozione alle qualifiche di perito o geometra dei ruoli organici delle carriere di concetto dei periti industriali e dei geometri, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli anzidetti.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 24-ter/b si applicano anche agli impiegati degli anzidetti ruoli organici che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni medesime ».

Gli onorevoli Amadei, Fabbri, Armato e Francavilla hanno presentato un identico emendamento.

FABBRI. Faccio osservare che, votando l'ultima parte di questo articolo, incorreremo in un errore. Avendo noi, infatti, votato l'articolo 24-ter/b modificato con la soppressione dei primi due commi, l'ultima parte di questo articolo 24-ter/c non regge più, evidentemente !

PRESIDENTE. Osservazione più che giusta. Non resta che eliminare il secondo comma per evitare il contrasto evidente !

Se siamo d'accordo, pongo allora in votazione l'articolo 24-ter/c che rimane così formulato:

(*Concorsi di merito distinto e per esame speciale per la promozione a perito o geometra*).

« I concorsi previsti dagli articoli 24-ter e 24-ter/a sono banditi anche per la promozione alle qualifiche di perito o geometra dei ruoli organici delle carriere di concetto dei periti industriali e dei geometri, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli anzidetti ».

(*È approvato*).

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 GIUGNO 1961

Passiamo all'articolo 24-ter/d proposto dal Governo. Ne do lettura:

*(Scrutini per la promozione alla qualifica di primo segretario o equiparata).*

« Ferme restando le promozioni già conferite, mediante scrutini, alla qualifica di primo segretario o equiparata, sono tenuti scrutini suppletivi a quelli effettuati per la promozione alla stessa qualifica successivamente al 1° luglio 1958, ai quali sono ammessi gli impiegati che conseguano la nomina alla qualifica di segretario o equiparata, in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 24-ter, 24-ter/a, 24-ter/b, 24-ter/c, con decorrenza, ai fini economici, da data anteriore a quella dei rispettivi scrutini.

Le promozioni possono essere conferite, ove occorra, in soprannumero.

Il numero dei posti, compresi quelli in soprannumero, da conferire con gli scrutini suppletivi; di cui al primo comma del presente articolo, va determinato in rapporto al numero degli impiegati aventi titolo a partecipare agli scrutini stessi, in modo che tale rapporto risulti identico a quello esistente fra il numero dei posti, relativi alla qualifica di primo segretario o equiparata, già conferiti con i corrispondenti scrutini ed il numero degli impiegati ammessi agli scrutini medesimi.

L'assorbimento dei posti in soprannumero, è effettuato dal 1° gennaio 1963 in poi, in ragione di un terzo delle vacanze che si verificano nella qualifica di primo segretario o equiparata, computando per posto intero la frazione di posto superiore alla metà.

In corrispondenza ai posti in soprannumero di cui ai precedenti commi sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale di ciascun ruolo della carriera di concetto.

Le promozioni da conferire mediante gli scrutini suppletivi, previsti dal presente articolo, hanno la stessa decorrenza fissata per le promozioni già conferite con gli scrutini espletati ».

Innanzitutto dobbiamo vedere se si devono sopprimere dal primo comma le parole « 24-ter-b », perché le disposizioni del 24-ter-b che potevano essere invocate sono quelle dei due primi commi che non sono stati votati.

Poi sono stati presentati degli emendamenti aggiuntivi. Gli onorevoli Amadei, Fabbri, Armato, Francavilla al primo comma, dopo le parole: « la qualifica di primo segre-

tario o equiparata », propongono di aggiungere: « conferite a tutto il 23 settembre 1959, le cui decorrenze peraltro vanno rettificata alla data del primo scrutinio effettuato dopo il 1° luglio 1958, salvo quanto previsto dall'articolo 46 della presente legge ».

Sempre al primo comma dopo le parole: « ammessi gli impiegati », propongono di aggiungere: « che rivestono la qualifica di segretario o equiparata ». Al terzo comma dopo le parole: « agli scrutini medesimi », propongono di aggiungere: « detratti quelli occorrenti per l'applicazione del primo comma del presente articolo ».

FABBRI. Ritiriamo quest'ultimo emendamento.

PRESIDENTE. Gli stessi proponenti hanno suggerito un ultimo comma aggiuntivo: « La decorrenza delle promozioni alla qualifica di primo segretario conferite con i concorsi di merito distinto e di idoneità indetti al 31 dicembre 1958, è rettificata, a tutti gli effetti, alla data del bando stesso ».

COLASANTO. Io ho l'impressione che questo gruppo di articoli che stiamo esaminando dia luogo a numerosa sperequazione e a confusione nell'amministrazione.

SAMMARTINO, *Relatore*. Appunto per l'osservazione fatta dal collega Colasanto sono contrario agli emendamenti.

FABBRI. Il primo emendamento aggiuntivo di cui ha dato lettura il Presidente, è stato fatto proprio perché altre leggi contenevano degli assurdi giuridici che creavano sperequazioni enormi in questa categoria. Col nostro emendamento, il primo comma rimette sullo stesso piano tutti quelli che hanno fatto gli esami banditi dal 1958 in poi. Nell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni sono state create delle sperequazioni così forti nella carriera di concetto, che noi abbiamo il dovere di sanare con questa legge. Se partiamo dalla buona volontà di togliere queste sperequazioni, va bene; ma se l'onorevole Colasanto dice che ci sono delle cose che sembrano incongruenti, io risponderò che può darsi che ai profani sembrano sperequazioni, ma per i lavoratori costituiscono un atto di giustizia.

COLASANTO. Io mi preoccupo che si aumentino ancora le sperequazioni tra i diversi gruppi della stessa amministrazione. Ci sono stati alcuni che hanno fatto dei passi, mentre altri, senza alcun demerito, sono restati sempre da parte. Ci disse l'altro giorno l'onorevole Sottosegretario che molta di questa gente la mattina quando si sveglia non pensa

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 GIUGNO 1961

a quello che deve fare in ufficio, ma a come può promuovere un qualche articolo di legge per ottenere un vantaggio personale.

SAMMARTINO, *Relatore*. Questo emendamento urta con i principi generali del diritto amministrativo, perché fa decorrere una promozione dalla data del bando di concorso. Quindi non posso essere favorevole.

ARMATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Dichiaro di dover insistere sul primo emendamento, anche perché nella sua dizione questo emendamento corrisponde esattamente alla sostanza, e forse anche alla forma, di un giudicato del Consiglio di Stato, su ricorso della categoria dei periti e dei geometri. Per questo motivo prego il Governo di non fermare l'emendamento.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Il Governo si riserva di sottoporre l'emendamento al giudizio della I Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le prime parole del primo comma:

« Ferme restando le promozioni mediante scrutini alla qualifica di primo segretario o equiparate... ».

(Sono approvate).

L'emendamento aggiuntivo a questo punto è il seguente:

« Conferite a tutto il 23 settembre 1959, le cui decorrenze, per altro, vanno rettificare alla data del primo scrutinio effettuato dopo il 1° luglio 1958, e salvo quanto previsto dall'articolo 46 della presente legge ».

SAMMARTINO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento, dopo accertata l'esattezza delle dichiarazioni dell'onorevole Armato, che esso corrisponde ad una sentenza del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

L'altra parte del primo comma sulla quale non ci sono emendamenti, è così formulata:

« Sono tenuti scrutini suppletivi a quelli effettuati per la promozione alla stessa qualifica successivamente al 1° luglio 1958, ai quali sono ammessi gli impiegati che... ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

A questo punto il testo governativo così conclude il comma: « Conseguano la nomina

alla qualifica di segretario o equiparata », mentre l'emendamento proposto dice: « Rivestano la qualifica di segretario o equiparata ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Praticamente mentre il testo governativo si rifà al diritto di quelli che otterranno la promozione a segretario mediante i concorsi integrativi di quelli già espletati, l'emendamento mira ad inserire persone che non si trovano in tale posizione.

SAMMARTINO, *Relatore*. Mentre il testo governativo crea un diritto futuro, l'emendamento crea un diritto attuale.

FABBRI. Se il Consiglio di Stato ha dato ragione ai ricorrenti, è chiaro che dobbiamo sanare questa sperequazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo ora letto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il testo del primo comma con la soppressione delle parole: « 24-ter/b ».

(È approvato).

Pongo in votazione il resto dell'articolo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Fabbri-Francavilla.

(Non è approvato).

L'articolo 24-ter/d nel suo complesso rimane pertanto così formulato:

(Scrutini per la promozione alla qualifica di primo segretario o equiparata).

« Ferme restando le promozioni mediante scrutini, alla qualifica di primo segretario o equiparate, conferite a tutto il 23 settembre 1959, le cui decorrenze peraltro vanno rettificare alla data del primo scrutinio effettuato dopo il 1° luglio 1958, salvo quanto previsto dall'articolo 46 della presente legge, sono tenuti scrutini suppletivi a quelli effettuati per la promozione alla stessa qualifica successivamente al 1° luglio 1958, ai quali sono ammessi gli impiegati che conseguano la nomina alla qualifica di segretario o equiparata, o la conseguano in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 24-ter, e 24-ter/c con decorrenza, ai fini economici, da data anteriore a quella dei rispettivi scrutini.

Le promozioni possono essere conferite, ove occorra, in soprannumero.

Il numero dei posti, compresi quelli in soprannumero, da conferire con gli scrutini suppletivi, di cui al primo comma del presente articolo, va determinato in rapporto al numero degli impiegati aventi titolo a partecipare agli scrutini stessi, in modo che tale rapporto risulti identico a quello esistente fra il numero dei posti, relativi alla qualifica di Primo Segretario o equiparata, già conferiti con i corrispondenti scrutini ed il numero degli impiegati ammessi agli scrutini medesimi.

Il soprannumero non può, in ogni caso, eccedere il numero dei posti conferiti con gli scrutini espletati.

L'assorbimento dei posti in soprannumero, è effettuato dal 1° gennaio 1963 in poi, in ragione di un terzo delle vacanze che si verificano nella qualifica di Primo Segretario o equiparata, computando per posto intero la frazione di posto superiore alla metà.

In corrispondenza ai posti in soprannumero di cui ai precedenti commi sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale di ciascun ruolo della carriera di concetto.

Le promozioni da conferire mediante gli scrutini suppletivi previsti dal presente articolo, hanno la stessa decorrenza fissata per le promozioni già conferite con gli scrutini espletati ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 24-ter/e proposto dal Governo. Ne do lettura:

*(Conferimento dei posti disponibili nella qualifica di primo segretario o equiparata).*

« Dopo l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, sono tenuti con la osservanza delle disposizioni dell'articolo 370 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, scrutini per la promozione alle qualifiche di primo segretario, di primo geometra e di primo perito nel limite dei posti disponibili nelle qualifiche stesse nell'anno 1960.

Le promozioni conferite mediante gli scrutini di cui al precedente comma decorrono dal 31 dicembre 1960.

Dalla data anzidetta decorrono anche le promozioni alle qualifiche sopraindicate, da conferire mediante concorsi di merito distinto ed esame di idoneità, da bandirsi ai sensi dell'articolo 370 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Restano ferme le promozioni conferite nelle qualifiche superiori a quella di primo segretario o equiparata con scrutini tenuti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ».

Un emendamento degli onorevoli Amadei, Fabbri, Armato, Francavilla, propone di aggiungere a questo articolo i seguenti due commi:

« Sono tenuti nuovi scrutini per la promozione alle qualifiche di segretario principale ed equiparate, nel limite dei posti disponibili nelle qualifiche stesse, alla data del 24 marzo 1961.

Le promozioni da conferire mediante gli scrutini di cui al precedente comma decorrono, a tutti gli effetti, dal 25 marzo 1961 ».

Poiché sul testo dell'articolo proposto dal Governo non vi sono obiezioni, lo pongo senz'altro in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora all'emendamento aggiuntivo.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Com'è noto, con il 25 marzo di quest'anno è venuta meno l'applicazione dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. Ora, naturalmente, che cosa avviene? Che coloro i quali non vi rientravano avrebbero voluto lo scrutinio per loro, onde conseguire la promozione. Questo è un criterio sommamente ingiusto. Siccome questa legge contiene la premessa dell'articolo 96, è evidente che non dobbiamo precludere a nessuno la possibilità di poter partecipare agli scrutini.

Se, per esempio, al 1° gennaio, abbiamo quattro posti disponibili, in questo modo li riserviamo per quattro persone escludendone tante altre. Per evitare ingiustizie l'Amministrazione sta ritardando le promozioni, in modo di farle non appena approvata questa legge e tutti possano fruire dell'articolo 96.

PRESIDENTE Chiedo agli onorevoli proponenti se insistono nel mantenere il loro emendamento.

FABBRI. Sì!

SAMMARTINO, *Relatore*. Sono contrario.

ARMATO. Non è che si voglia qui favorire qualcuno, ma soltanto creare uno sbarramento fra anziani e nuovi!

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento aggiuntivo di cui ho già dato

---

**III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 GIUGNO 1961**

---

lettura, emendamento non accolto dal Governo e sul quale il Relatore si dichiara contrario.

*(Non è approvato).*

BOGONI. Signor Presidente, attesa l'ora tarda e la complessità della materia che stiamo trattando, propongo di sospendere i nostri lavori rinviandone il seguito ad una prossima seduta.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo non ho alcuna difficoltà ad accogliere la proposta.

Poiché non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 12,25.**

---

**IL DIRETTORE**  
**DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI